

CONVENZIONE PER IL PROSEGUIMENTO DELLA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' RELATIVE AL PROGETTO OLTRE LA STRADA"OLTRE LA STRADA" IN ATTUAZIONE DELLE D.A.L. N. 117/2013 E N. 120/2017 E DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 634/2018 DENOMINATO ANCHE PDZ

In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 04/2019 nella sede dell'Istituzione per l'Inclusione sociale e comunitaria "Achille Ardigò e Don Paolo Serra Zanetti" del Comune di Bologna",

TRA

Il Comune di Bologna – **Istituzione per l'inclusione sociale e comunitaria "Achille Ardigò e Don Paolo Serra Zanetti"**, di seguito denominata Istituzione, rappresentato dal Direttore dott. Bernardino Cocchianella, domiciliato per la carica in Piazza Maggiore, 6 - Bologna, C.F. 01232710374 ;

E

l'Associazione Papa Giovanni XXIII di seguito denominata "Associazione" rappresentata dal legale rappresentante, Dr. Giovanni Ramonda, nato a Fossano (CN), il 03/05/1960, domiciliato per la carica in Rimini, Via G. Mameli, n. 1, P. I.V.A. 001433850409 ;

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Con la presente convenzione viene disciplinata la realizzazione del progetto "Oltre la strada" in attuazione delle D.A.L. N. 117/2013 E N. 120/2017 e della delibera di giunta regionale N. 634/2018 (denominato anche PDZ)"

Art. 2 DURATA DELLA CONVENZIONE

La convenzione avrà durata dal 01-01-2019 al 31-12-2019.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare la convenzione per un periodo non superiore a mesi tre (3). L'Associazione si impegna ad accettare tale eventuale proroga alle condizioni della convenzione, nessuna esclusa.

Art.3 – MODALITA' DI ATTUAZIONE

L'attività di cui all'art. 1 sarà svolta con le modalità indicate dall'Associazione nel progetto approvato e integrato con i contributi emersi in fase di *coprogettazione* e suscettibile di possibili ulteriori specifiche, preventivamente concordate con l'Istituzione.



Art. 4 OBIETTIVI

Il Progetto OLTRE LA STRADA – PDZ ha l'obiettivo di permettere alle nuove persone prese in carico la fuoriuscita da condizioni di sfruttamento e/o tratta e di portare a termine i percorsi di uscita già avviati con le persone attualmente in carico.

Art. 5 AZIONI

le azioni da sviluppare, in armonia con gli obiettivi indicati dalle deliberazioni dell'Assemblea legislativa n. 117/2013 e n.120/2017, si individuano in: primo contatto, mediazione e accompagnamento ai servizi, tutela della salute, prima assistenza e accoglienza, protezione sociale, interventi per autonomia (formazione scolastica, professionale e linguistica, azioni di orientamento, counselling e laboratori motivazionali), assistenza legale e sostegno psicologico, rimpatri assistiti, raccordo con Prefetture, Questure Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, Uffici territoriali del lavoro, enti di formazione, Aziende USL, OO.SS., e terzo settore.

Art. 6 PERSONALE IMPIEGATO

L'Associazione impiega nello svolgimento delle attività sopra descritte propri collaboratori specializzati, in possesso dei necessari requisiti di capacità professionale e d'idoneità psicologica, i cui curricula saranno trasmessi, in modo riservato, al Direttore, o al Funzionario referente, dell'Istituzione. L'Associazione si avvarrà inoltre, dell'opera di volontarie e volontari, con adeguata preparazione ed esperienza ed, eventualmente, dei volontari in servizio civile ad essa assegnati.

Art. 7 IMPEGNI DELL'ISTITUZIONE

L'Istituzione fornisce:

- personale esperto a supporto;
- utilizzo dei mezzi di informazione dell'amministrazione per la promozione e la pubblicizzazione delle attività di progetto
- altre forme di supporto, valutate in base alle risorse disponibili e nell'ottica del principio di sussidiarietà;
- partecipazione a incontri e tavoli di rete periodici;

L'Istituzione si impegna a:

- provvedere al rimborso delle spese di cui al successivo Art 8 (Forme di sostegno) della presente convenzione,
- verificare periodicamente la qualità e regolarità dell'attività ed i risultati degli interventi effettuati anche attraverso incontri periodici con la responsabile del progetto per conto dell'Istituzione,
- fornire all'Associazione tutte le informazioni utili per il proficuo svolgimento delle attività, anche mediante il coinvolgimento di altri settori e servizi interni ed esterni all'Amministrazione Comunale,
- realizzare, anche su proposta dell'Associazione, gli adeguamenti necessari per

rendere maggiormente efficaci le azioni previste dalla convenzione.

L'Istituzione si occuperà del mantenimento e dell'eventuale potenziamento della rete istituzionale (Regione Emilia-Romagna, Polizia di Stato, Polizia Municipale, servizi sanitari, progetti di altri enti locali, ecc.) al fine di migliorare la qualità degli interventi del progetto.

L'Amministrazione si riserva la possibilità di effettuare delle verifiche sullo svolgimento della regolare attività e delle modalità di effettuazione.

Art. 8 FORME DI SOSTEGNO

L'Istituzione sostiene la realizzazione del progetto attraverso l'erogazione all'Associazione capofila del contributo complessivo massimo di Euro **25.200,00**. La somma verrà erogata in più soluzioni in seguito alla presentazione di note regolari agli effetti contabili e fiscali dell'Associazione, per un massimo complessivo pari al 75% del contributo stesso; il restante 25% a saldo, verrà liquidato solo successivamente alla presentazione della rendicontazione economica complessiva e della sua approvazione da parte della Regione Emilia Romagna.

Tali note dovranno essere intestate a: Istituzione per l'inclusione sociale e comunitaria del Comune di Bologna - Piazza Maggiore, 6 - 40124 Bologna, e potranno essere inviate anche via mail. Dovranno essere corredate di tutti i dati fiscali dell'Associazione, della modalità di pagamento, e rispettare ogni regolarità formale e sostanziale ai termini di legge vigente.

Non sarà riconosciuto alcun rimborso se le attività non vengono effettuate.

Nel caso di inadempienze normative, retributive, assicurative verso il personale dipendente l'Amministrazione si riserva, inoltre, di sospendere in tutto o in parte i pagamenti fino alla regolarizzazione della posizione senza che ciò attribuisca alcun diritto per il ritardato pagamento.

Art. 9 RESPONSABILITÀ DELL' ASSOCIAZIONE

L'Associazione capofila esonera l'Amministrazione da responsabilità per eventuali danni subiti dai propri operatori nell'espletamento del progetto o ad utenti.

L'Associazione capofila è l'esclusiva responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale delle persone addette alle attività di cui alla presente convenzione.

E' fatto carico alla stessa di dare piena attuazione nei riguardi del personale comunque da lei dipendente, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie ed a ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso.

L'Associazione capofila assume ogni responsabilità e onere per i danni alle persone (utenti o terzi) ed alle cose che dovessero derivare da irregolarità, carenze o negligenze da parte di proprio personale nell'espletamento delle mansioni loro affidate, esonerando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità.



Art. 10 RISOLUZIONE ANTICIPATA DELLA CONVENZIONE

È fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di risolvere in ogni momento la convenzione per inadempienza grave o reiterata dell'Associazione capofila rispetto agli impegni assunti tali da compromettere la funzionalità dell'intervento.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dalla convenzione o da parte di essa, con un preavviso scritto di almeno 15 giorni, qualora intervengano modifiche alla normativa nazionale o locale relativa alla prostituzione di strada, riconoscendo all'Associazione capofila quanto dovuto per l'attività fino a quel momento svolta.

Art. 11 PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali, nell'ambito della presente convenzione, avverrà in conformità con quanto previsto dal Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 2016/679 e successive discipline attuative. In particolare l'Associazione adotterà misure tecniche e organizzative adeguate, in modo che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento e garantisca la tutela dei diritti degli interessati.

Art. 12 ONERI

Tutte le eventuali spese inerenti la presente convenzione saranno a carico dell'Associazione capofila senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi dell'Amministrazione.

Art. 13 FORO COMPETENTE

In caso di controversie è competente a giudicare il Foro di Bologna.

Art. 14 – CLAUSOLA FINALE

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si applicano le norme del Codice Civile e le altre leggi che disciplinano la materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura stessa dell'atto.

La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 – co. 5 del D. Lgs n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).

Bologna, 14/02/2019

Per l'Amministrazione
Berardino Antonio Cocchianella



Per l'Associazione
Giovanni Ramonda

ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII
Ente ecclesiastico Civilmente Riconosciuto con D.P.R. 590/77
Sede Legale: Via Maneli n.3 - 47921 RIMINI (RN)
Sede Amministrativa: Via Valverde, 10/B - 47923 RIMINI
Tel. 0541.909700 - Fax 0541.909701
D.M. U.S. limitatamente alle attività di Assistenza Sociale e Socio-Sanitaria